Regolamento Comunale T.O.S.A.P.

(Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubblico)

(Adottato con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 38 del20/05/1994 e n° 54 del 27/06/1994, esecutive – Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 22/03/2001, esecutiva, emanato nel nuovo testo con Decreto Sindacale n° 19 del 28/04/2001, pubblicato all'Albo Pretorio dal 30/04/2001 al 15/05/2001, n° 506/registro pubblicazioni – Ulteriormente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 28/03/2003, esecutiva, emanato con Decreto Sindacale n° 22 del 17/04/2003, pubblicato all'Albo Pretorio dal 19/04/2003 al 4/05/2003, n° 503/registro pubblicazioni - Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 29/03/2004, esecutiva, emanato con Decreto Sindacale n° 7 del 3/03/2004, pubblicato all'Albo Pretorio dal 5/04/2004 al 20/04/2204, n° 400)



TITOLO I – Parte Generale

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

(DLgs. 15.11.1993, n. 507)

INDICE

Art. 1 – Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 – Oggetto della tassa	Pag. 3
Art. 3 – Occupazioni permanenti e temporanee	Pag. 3
Art. 4 – Soggetti attivi e passivi	Pag. 3
Art. 5 – Regolamento e tariffe	Pag. 3
Art. 6 – Domanda di occupazione	Pag. 4
Art. 7 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione	Pag. 4
Art. 8 - Obblighi del concessionario	Pag. 4
Art. 9 – Decadenza della concessione o dell'autorizzazione	Pag. 5
Art. 10 – Revoca delle concessioni e autorizzazioni	Pag. 5
Art. 11 – Rinnovo	Pag. 5
Art. 12 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico	Pag. 5
Art. 13 – Autorizzazione ai Lavori	Pag. 5
Art. 14 – Occupazione con ponti, steccati, pali, etc.	Pag. 5
Art. 15 – Occupazione con tende e tendoni	Pag. 6
Art. 16 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio	Pag. 6
Art. 17 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazione abusive	Pag. 6
TITOLO II - Disciplina Tariffaria	
Art. 18 – Classificazione del comune	Pag. 6
Art .19 – Classificazione dei confidire Art .19 – Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche	Pag. 6
Art. 20 – Occupazioni permanenti soggette al pagamento	Pag. 7
Art. 20 – Occupazioni permanenti soggette ai pagamento Art. 21 – Tariffe	Pag. 7
Art. 22 – Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo	Pag. 7
Art. 22 – Occupazione di spazi soviastanti e sottostanti il suoto	Pag. 7
Art. 24 – Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa	Pag. 8
Art. 25 – Occupazione temporanee disciplina e tariffa	Pag. 8
Art. 26 – Esenzione dalla tassa	Pag. 9
Art. 27 – Denuncia e versamento	Pag. 9
Art. 28 – Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva	Pag. 9
Art. 29 – Sanzioni amministrative e pecuniarie	Pag. 9
Art. 30 – Modalità di gestione	Pag. 9
Art. 31 – Deliberazione di affidamento della gestione in concessione	Pag.10
Art. 32 – Controlli	Pag.10
Art. 32 – Controlli Art. 33 – Funzionario responsabile	Pag.10
11th 33 1 unizionario responsacione	1 45.10
0	



TITOLO I

Parte Generale

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II articoli da 38 a 57 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507¹ e successive modificazioni.

Art. 2 – Oggetto della tassa

- 1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
- 2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, con esclusione dei balconi, verande e simili infissi di carattere stabile.
- 3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
- 4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

Art. 3 - Occupazioni permanenti e temporanee

- 1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20% le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 4 – Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 5 – Regolamento e tariffe

- 1. Le modalità per la richiesta, il rilascio, la decadenza, la revoca ed il rinnovo delle concessioni ed autorizzazioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche, nonché l'applicazione delle tariffe sono disciplinate dal capo II del DLgs. 507/93² e succ. mod. e dal presente regolamento.
- Le tariffe, di cui all'allegato A del presente regolamento, possono essere modificate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento ed entrano in vigore dal 1 Gennaio dello stesso anno.
- 3. Il mancato adeguamento tariffario entro i termini di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore ovvero l'adeguamento automatico delle stesse alla misura fissata per legge.

¹ Viene istituita la TOSAP e sono dettate le norme generali di riferimento sulla base delle quali è stato redatto il presente regolamento

 $^{^2}$ vedi nota 1



Art. 6 - Domanda di occupazione

- 1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo. Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza.
- 2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, la modalità d'uso;
 - d) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune nella misura che è determinata dall'Ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione.
- 3. La domanda deve essere corredata, quando occorre dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda. Al fine del rilascio degli atti autorizzativi di cui al 1[^] comma, dovranno essere acquisiti preventivamente i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Servizio Polizia Municipale, nonché quello degli altri uffici eventualmente interessati.
- 4. Gli uffici preposti all'istruttoria ed al rilascio definitivo delle concessioni o autorizzazioni sono:
 - ufficio Polizia Municipale per le concessioni di passi carrai e per le attività commerciali in genere e gli spettacoli viaggianti;
 - b) Ufficio Urbanistica per le occupazioni inerenti tende, cantieri edili, lavori di scavo ed ogni altra installazione oggetto di occupazione urbanistica.

Art. 7 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

- 1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
- 2. Nell'atto sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
- 3. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni o delle autorizzazioni.
- 4. La concessione o l'autorizzazione deve indicare il tipo di occupazione, la durata, la superficie e viene accordata:
 - a) senza pregiudizi di diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - c) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
- 5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
- 6. Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sua cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
- 7. L'ufficio comunale competente al rilascio della concessione o autorizzazione di carattere permanente deve consegnare al contribuente il modello per la denuncia della tassa e trasmettere copia all'ufficio tributi entro 5 giorni dal rilascio della stessa.

Art. 8 – Obblighi del concessionario

- 1. Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
- 2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.



- 3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
- 4. Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese, secondo le prescrizioni impartite dal Comune.

Art. 9 – Decadenza della concessione o dell'autorizzazione

- 1. Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, dei collaboratori o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
 - d) la mancata occupazione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi alla data prevista per l'inizio dell'occupazione, nel caso di occupazione permanente;
 - e) il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 10 - Revoca delle concessioni e autorizzazioni

- 1. E' sempre disposta la revoca delle concessioni e autorizzazioni per l'inosservanza delle norme contenute nel Decreto Legislativo 507/93³ e successive modificazioni per motivi di ordine pubblico, pubblico interesse e circolazione stradale.
- 2. Le concessioni del sottosuolo non possono però essere revocate se non per necessità di pubblici servizi.
- 3. La revoca di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, per le motivazioni di cui ai commi precedenti, dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.
- 4. La decadenza della concessione o autorizzazione per le cause previste dall'art. 9 non dà diritto al rimborso della tassa pagata.

Art. 11 – Rinnovo

- 1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza.
- 2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata perla quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
- 3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

Art. 12 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

- 1. Per collocare anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminaria, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione o l'autorizzazione comunale.
- 2. L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Art. 13 - Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso della concessione o dell'autorizzazione dei lavori.

Art. 14 - Occupazioni con ponti, steccati, pali, ecc.

 Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione e di allestimento di durata non superiore a 12 ore diurne.

5

³ vedi nota 1



Art. 15 - Occupazioni con tende e tendoni

- 1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione o la concessione comunale.
- Per ragioni di arredo urbano l'autorità competente può disporre la rimozione o la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Art. 16 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 114 del 31.03.1998⁴

Art. 17 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche si procede ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 285/92⁵.

TITOLO II

Disciplina tariffaria

Art. 18 – Classificazione del Comune

1. Il Comune di Rufina è classificato ai sensi dell'art. 43 del DLgs. 507 del 15.11.1993⁶, nella classe V.

Art. 19 - Tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche

- 1. Le occupazioni di suolo, soprasuolo e sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge e del presente regolamento.
- 2. Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alla durata dell'occupazione in base a tariffe giornaliere o riferite a fasce orarie.
- 3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è classificato nelle seguenti 2 categorie:
 - a) Categoria I: centri abitati;
 - b) Categoria II: fuori dai centri abitati; così delimitate con delibera G.M. n. 304 del 12.05.94.
- 4. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari; le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
- 5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
- 6. Le occupazioni del sottosuolo e soprasuolo stradale di cui al 1^ comma dell'art. 46 del Decreto Legislativo 507/93⁷ e successive modifiche sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 18, 2° comma, Legge 488/99⁸. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46, effettuati nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
- 7. Per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa è ridotta al 30%.

⁴ Contiene le norme generali che disciplinano l'esercizio dell'attività commerciale

⁵ Tale decreto legislativo ha approvato il nuovo codice della strada e l'art. 20 regola i casi e le modalità in cui è prevista l'occupazione della sede stradale, nonché le sanzioni pecuniarie e accessorie per chi viola tali norme

⁶ Ripartisce i comuni in 5 classi secondo il numero di abitanti: Rufina rientra nella Classe V (fino a 10.000 abitanti)

⁷ Individua le occupazioni per le quali devono essere applicarti i criteri tariffari di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo

⁸ detto comma stabilisce che anche alla tassa possono essere applicati, per le occupazioni in questione, i criteri validi per il canone e cioè la tassa viene determinata forfettariamente non più sulla base dei metri lineari, ma sul numero delle utenze degli enti che gestiscono le reti



- 8. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
- 9. Per le occupazioni con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 metri quadrati, del 25% per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10% per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.
- 10. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta perle occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 20 – Occupazioni permanenti soggette al pagamento

- 1. Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa:
 - a) tende solari, chioschi, edicole, casotti, pensiline, porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunzi e simili che comunque proiettano al suolo;
 - b) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - c) passi carrai e accessi carrabili previsti dal successivo art. 23;
 - d) occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, occupazioni con pali in legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
 - e) occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi con combustibili liquida da riscaldamento e manufatti vari;
 - f) distributori automatici di tabacchi;
 - g) autovetture adibite a trasporto pubblico.

Art. 21 – Tariffe

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle misure di tariffa indicate nella tabella A) allegata al presente regolamento.

Art. 22 – Occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo

1. Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo di cui alla lett. a) dell'art. 44 del Decreto Legislativo 507/93⁹ la tariffa è ridotta del 50%.

Art. 23 – Passi carrabili

- 1. Per i passi carrabili la tariffa di cui all'art. 21 è ridotta del 50%.
- 2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
- 3. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale del marciapiede o del manufatto.
- 4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite va calcolata in ragione del 10 per cento.
- 5. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari degli accessi posti a filo con il manto stradale o comunque quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione del suolo pubblico e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. In tale caso la superficie tassabile è ottenuta dal prodotto della larghezza effettiva del

⁹ individua i limiti minimi e massimi della misura tariffaria da applicare per ognuna delle cinque classi in cui sono divisi i comuni sulla base del numero di abitanti.



passo per la profondità forfetaria di m. 1. Tale superficie non può essere comunque superiore a mq. 10. La tariffa applicata è quella di cui al 1[^] comma.

- 6. Sono soggette a tassazione con le stessa modalità dei precedenti commi anche i passi carrabili unici e indispensabili per l'accesso ai fondi rustici.
- 7. La tariffa è ridotta del 90% per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
- 8. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa applicata è quella di cui al 1[^] comma.
- 9. La tassa relativa all'occupazione con passi carrabili può essere definitamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
- 10. Per la realizzazione di passi carrabili di nuova costruzione devono essere osservate anche le norme contenute nell'art. 46 del D.P.R. 495 del 16.12.1992 10 (Regolamento d'esecuzione del nuovo codice della strada).
- 11. Il Comune su espressa richiesta dei proprietari dei fondi o di coloro che di fratto fruiscono dell'uso dei passi carrabili, può vietare la sosta nell'area antistante gli accessi medesimi mediante l'apposizione del segnale stradale descritto all'art. 120, comma 1 lettera 3a del D.P.R. 495 del 16.12.1992¹¹. Il costo del segnale è a carico del contribuente e dovrà essere versato direttamente all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione, al momento del rilascio del cartello. Il costo del segnale verrà fissato con separato atto della Giunta Municipale.

Art. 24 – Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa.

- 1. Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:
 - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
 - b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stand pubblicitari;
 - c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizioni di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
 - d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
 - e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampada, recinti di piante ornamentali od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
 - f) pali, portainsegne réclame e simili, rastrelle per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
 - g) autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale:
 - mercanzie e materiali di qualsiasi specie destinati a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

Art. 25 – Occupazioni temporanee disciplina e tariffa

- 1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie previste dall'art. 19 del presente regolamento in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%.
- 2. La tassa si applica a giorno, a metro quadrato, o a metro lineare in base alle tariffe indicate nell'allegato A del presente regolamento in relazione alle seguenti fasce orarie di occupazione:
 - a) dalle ore 8,00 alle ore 14,00;
 - b) dalle ore 14,00 alle ore 21,00;
 - c) oltre le ore 21,00.

3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30%. Ove le tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata limitatamente alla sola parte di essa eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata del 50% con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

¹⁰ Detta le norme e le condizioni da rispettare per la costruzione di passi carrabili

¹¹ individua il tipo di cartello che occorre utilizzare per segnalare il divieto di sosta



4bis Per le occupazioni effettuate in occasione di Fiere Promozionali previste all'interno del Piano Comunale per l'esercizio del commercio su area pubblica la tariffa di cui al comma 2 è ridotta dell'80%.

- 5. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80% e sono calcolate in ragione del 50% sino a mq. 100, del 25% per la parte eccedente i mq. 100 e fino a mq. 1000, del 10% per la parte eccedente i mq. 1000.
- Per le occupazioni temporanee per fini di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo 507/93¹² la tariffa è ridotta del 50%.
- 7. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80%.
- 8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta del 50% e la riscossione avviene mediante convenzione.
- 9. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è applicata nella misura stabilita per le occupazioni temporanee di suolo pubblico.
- 10. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50%.
- 11. Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta del 50%.
- 12. Le tariffe per occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50%.

Art. 26 – Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del DLgs. 15.11.1993, n. 507¹³.

Art. 27 – Denuncia e versamento

- Gli adempimenti connessi alla denuncia e al versamento della tassa avvengono con le modalità di cui all'art. 50 del DLgs. 507/93¹⁴.
- 2. Per le occupazioni effettuate nell'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di assegnatari di posteggio, il pagamento della tassa avverrà con cadenza semestrale entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno rispettivamente per il primo e per il secondo semestre.

Art. 28 - Accertamenti rimborsi e riscossione coattiva

 Gli adempimenti connessi all'accertamento, il rimborso e la riscossione coatta della tassa avvengono con le modalità di cui all'art. 51 del DLgs. 507/93¹⁵.

Art. 29 – Sanzioni amministrative e pecuniarie

- 1. Oltre alle soprattasse ed interessi previsti all'art. 53 del DLgs. 507/93¹⁶, vengono stabilite le seguenti sanzioni:
 - per le violazioni dell'art. 27 del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa dovuta con un minimo di £. 100.000;

Art. 30 - Modalità di gestione

- 1. In conformità all'art. 52¹⁷ del DLgs. 507/93 il servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere esercitato nelle seguenti forme:
 - a) in forma diretta;

12 vedi precedente nota 8

13 specifica i casi di esenzione: "a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie e comuni e loro consorzi...; b)le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto....;

¹⁴ si riportano alcuni degli adempimenti a cui si fa riferimento: - presentazione della denuncia entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione (non oltre il 31 dicembre); - versamento della tassa entro gli stessi termini; - occupazione temporanee l'obbligo della presentazione della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento; - etc...

¹⁵ individua le modalità a cui deve attenersi il comune nella sua attività di accertamento, rimborso e riscossione coattiva della tassa ¹⁶ tale articolo fissa la misura delle sanzioni per: - omessa denuncia da 100% a 200% della tassa dovuta; - denuncia infedele da 50% a 100% della maggiore tassa dovuta; fissa inoltre le possibili riduzioni sulle sanzioni in questione

¹⁷ Viene prevista la possibilità di affidare in concessione ad apposita azienda speciale il servizio di accertamento e riscossione della tassa



- b) in concessione a privati;
- c) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 133, comma 1, lettera C del D. Lgs. 267 del 18.08.2000¹⁸.
- 2. Ove l'Amministrazione Comunale intenda avvalersi delle forme di cui alle lettere b) e c) la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, cumulativamente considerati.
- 3. Quanto alle modalità di scelta del concessionario si procederà mediante gara di evidenza pubblica per l'ipotesi di cui alla lett. b) e in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale.
- 4. In conformità all'art. 52 valgono per le forme di gestione affidate a terzi gli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, e 34 del DLgs. 507/93¹⁹.

Art. 31 - Deliberazione di affidamento della gestione in concessione

- In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione
 con la quale viene effettuata tale scelta, deve essere accompagnata oltre che dallo studio comparativo delle varie
 forme di gestione di cui all'art. 30 del presente regolamento da tutti i documenti da porsi a base del rapporto fra
 comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contribuente che nella fase successiva del rapporto di
 concessione.
- 2. In particolare dovranno essere approvati in conformità all'art. 192 del D. Lgs. 267/2000²⁰ il disciplinare tecnico amministrativo, lo schema di contratto, la lettera di invio in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione della modalità di scelta del contraente, la lettera di invito alla gara eventuale di prequalificazione.

Art. 32 - Controlli

- 1. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP l'amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.
- 2. A tale proposito semestralmente il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione alla Giunta Comunale illustrativa in ordine all'andamento del servizio dalla quale emerga accertata:
 - a) la tempestività dei versamenti al Comune;
 - b) la regolarità nell'applicazione delle tariffe;
 - c) il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.

Art. 33 - Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 54²¹ del Decreto Legislativo la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della tassa per l'occupazione degli spazi e aree pubbliche, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuiti espressamente ad altro organo comunale.

Ai fini della suddetta individuazione, si dovrà tenere di conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro, nel rispetto dei relativi profili professionali.

stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: a) il fine; b) l'oggetto, la forma e le clausole essenziali; c) le modalità di scelta del contraente

¹⁸ Individua le forme in cui possono essere gestiti i servizi pubblici: a) in economia; b) con concessione a terzi; c) a mezzo di aziende speciali; d)a mezzo di istituzioni; e) a mezzo di SPA o SRL a prevalente capitale pubblico; f) a mezzo di SPA senza vincolo di proprietà pubblica

¹⁹ articoli che regolano l'affidamento in concessione

²¹ Viene stabilito che per la gestione di tale tassa, in tutte le sue forme, il comune deve individuare un apposito funzionario a cui fanno capo le relative responsabilità in materia.